

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **107/1990** (ECLI:IT:COST:1990:107)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **18/01/1990**; Decisione del **21/02/1990**

Deposito del **02/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **14/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15148**

Atti decisi:

N. 107

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-2 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), della legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Bich Maurizio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Chatillon, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso l'avviso di accertamento del valore di alcuni immobili dedotti in divisione tra due contribuenti, la Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con ordinanza del 22 aprile 1989, ha sollevato di ufficio questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, 25 ottobre 1982, n. 795 e 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione, per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici ivi previsti;

che il giudice rimettente lamenta che le leggi impugnate opererebbero una ingiustificata sperequazione di trattamento "fra cittadini a fronte di situazioni assimilabili" (art. 3 Cost.), non consentirebbero ai componenti le commissioni tributarie di esercitare serenamente le proprie funzioni (art. 101, secondo comma, Cost.) e determinerebbero una ingiustificata discriminazione tra magistrati, ulteriore rispetto a quella derivante dalla diversità delle funzioni (art. 107, comma terzo, Cost.);

che non si è costituita la parte privata ed è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto l'incidente di costituzionalità coinvolge leggi del tutto estranee all'oggetto del giudizio a quo;

Considerato che, in conformità a quanto più volte affermato dalla Corte (ord. n. 594 del 1989 e precedenti ivi richiamati) su medesime questioni, quelle ora proposte sono ictu oculi inammissibili per irrilevanza, perché le disposizioni denunciate non incidono sul rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere, in quanto di esse non si deve fare applicazione nel giudizio principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.